
PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

(Codice interno: 395724)

LEGGE REGIONALE 06 giugno 2019, n. 20

Modifiche della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" e successive modificazioni.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1**Modifiche dell'articolo 31 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" e successive modificazioni.**

1. Al comma 4, dell'articolo 31 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, dopo le parole: *"e successive modificazioni"* sono aggiunte le seguenti: *"nonché delle dipendenze alberghiere degli alberghi diffusi"*.

2. Dopo il comma 4, dell'articolo 31 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 è aggiunto il seguente:

"4 bis. Per gli alberghi diffusi, fatta salva la destinazione abitativa delle dipendenze alberghiere, la destinazione d'uso turistico-ricettiva è obbligatoria esclusivamente per l'edificio principale."

Art. 2**Clausola di neutralità finanziaria.**

1. L'attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 6 giugno 2019

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Modifiche dell'articolo 31 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" e successive modificazioni.

Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.

Dati informativi concernenti la legge regionale 6 giugno 2019, n. 20

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

1. La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 6 marzo 2018, dove ha acquisito il n. 323 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Gidoni, Finco, Bottacin, Ciambetti, Fabiano Barbisan, Finozzi, Michieletto, Rizzotto, Semenzato, Villanova, Boron, Possamai e Brescacin;
2. Il progetto di legge è stato assegnato alla Sesta Commissione consiliare;
3. La Sesta Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 11 ottobre 2018;
4. Il Consiglio regionale, su relazione della Sesta Commissione consiliare, relatore il consigliere Franco Gidoni, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 28 maggio 2019, n. 20.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Sesta Commissione consiliare, relatore il consigliere Franco Gidoni, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

l'albergo diffuso, così come disciplinato dalla legge regionale n. 11/2013 e dalla DGR n. 1521 del 12 agosto 2014, è una struttura ricettiva alberghiera situata in un unico centro abitato, formata da più stabili vicini fra loro, con gestione unitaria e in grado di fornire servizi di standard alberghiero a tutti gli ospiti.

Si tratta di una proposta concepita per offrire agli ospiti l'esperienza di vita di un centro storico di una città o di un paese, potendo contare su tutti i servizi alberghieri, cioè su accoglienza, assistenza, ristorazione, spazi e servizi comuni per gli ospiti, alloggiando in case e camere che distano non oltre 200 metri dal “cuore” dell'albergo diffuso: lo stabile nel quale sono situati la reception, gli ambienti comuni, l'area ristoro.

L'albergo diffuso è anche un modello di sviluppo del territorio che non crea impatto ambientale. Per dare vita ad un albergo diffuso infatti non è necessario costruire niente, dato che ci si limita a recuperare/ristrutturare l'esistente.

Con la modifica dell'articolo 31 della legge regionale 11/2013, si prevede pertanto, ai fini dello sviluppo della forma ricettiva dell'albergo diffuso, il recupero di edifici esistenti che spesso non hanno le caratteristiche compatibili con la destinazione d'uso ricettivo, fatta salva la destinazione abitativa delle dipendenze alberghiere.

La novellazione proposta dispone che la destinazione d'uso turistico-ricettiva sia obbligatoria esclusivamente per l'edificio principale.

Sulla proposta di legge la Sesta Commissione consiliare, nella seduta dell'11 ottobre 2018, ha espresso all'unanimità (presenti e rappresentati il presidente Villanova del Gruppo consiliare Zaia Presidente, il consigliere Colman del Gruppo consiliare Liga Veneta-Lega Nord, il consigliere Barbisan del Gruppo consiliare Centro Destra Veneto-Autonomia e Libertà, il consigliere Dalla Libera del Gruppo consiliare Veneti Uniti, il consigliere Ferrari del Gruppo consiliare Alessandra Moretti Presidente, il consigliere Negro del Gruppo consiliare Veneto Cuore Autonomo, ed i consiglieri Zottis e Salemi del Gruppo consiliare Partito Democratico) parere favorevole alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale.”

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 31 della legge regionale n. 11/2013, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 31 - Classificazione delle strutture ricettive e delle sedi congressuali.

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua i requisiti di classificazione delle strutture ricettive e delle sedi congressuali, in conformità alla normativa nazionale vigente.

1 bis. Con il provvedimento di cui al comma 1 la Giunta regionale definisce una specifica disciplina per la classificazione delle strutture ricettive alberghiere o complementari situate in Ville venete o in altri edifici di pregio storico oggetto dei vincoli del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e successive modificazioni.

1 ter. La Giunta regionale, anche in deroga alle prescrizioni dettate per le strutture turistico ricettive di cui alla presente legge regionale, detta i parametri di carattere urbanistico, edilizio, igienico sanitario e di sicurezza degli impianti delle strutture ricettive alberghiere o complementari situate nelle Ville venete, negli altri edifici di pregio storico di cui al comma 1 bis nonché in ogni altro edificio soggetto a specifiche forme di tutela, nel rispetto della vigente normativa statale.

2. In sede di prima applicazione, il provvedimento di cui al comma 1 è approvato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge; successivamente, i requisiti possono essere modificati ed adattati in relazione all'evoluzione del settore e, se necessario, aumentati.

3. Il provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1 definisce, secondo criteri di semplificazione e trasparenza e nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1:

- a) i livelli di classificazione delle strutture ricettive e delle sedi congressuali, fino a un massimo di cinque classi contrassegnate da uno, due, tre, quattro e cinque segni distintivi, rappresentati da stelle per le strutture ricettive alberghiere, a seconda degli spazi, delle attrezzature, delle installazioni tecniche e dei servizi forniti;
- b) le superfici e le cubature minime dei locali per il pernottamento in relazione ai posti letto, nonché le altezze minime dei locali di servizio, tecnici ed accessori all'attività alberghiera, anche in deroga alle altezze minime previste dalla normativa vigente;
- c) le attrezzature, le dotazioni, le aree comuni ed i servizi di interesse turistico;
- d) i documenti da allegare alla domanda di classificazione attestanti i requisiti sanitari, urbanistici, edilizi, di prevenzione incendi e di destinazione d'uso dei locali e degli edifici;
- e) il modello regionale della simbologia da utilizzare per esporre il segno distintivo della classificazione delle altre strutture ricettive e delle sedi congressuali.

4. Fatta salva la destinazione abitativa dei bed & breakfast, nonché delle case per villeggiatura e degli alloggi locati per finalità esclusivamente turistiche di cui all'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo" e successive modificazioni, *nonché delle dipendenze alberghiere degli alberghi diffusi*.

L'apertura di nuove strutture ricettive è consentita solo in immobili o parti di essi aventi destinazione d'uso turistico-ricettiva conformemente a quanto stabilito dallo strumento urbanistico comunale.

4 bis. Per gli alberghi diffusi, fatta salva la destinazione abitativa delle dipendenze alberghiere, la destinazione d'uso turistico-ricettiva è obbligatoria esclusivamente per l'edificio principale.

5. Le strutture ricettive e le sedi congressuali espongono, in modo visibile all'esterno, il segno distintivo della classe assegnata, compreso quello realizzato in conformità al modello regionale di cui al comma 3, lettera e).

4. Struttura di riferimento

Direzione turismo